

Studio Legale Mangazzo
Avvocato Francesco Mangazzo
Via Valadier, 44 – 00193 Roma
Corso Trieste, 291 – 81100 Caserta
Piazza Sannazzaro, 200 – 80122 Napoli
0645547365 – 0823201343 – 081681397

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– ROMA –

SEZ. I BIS – UD. 10/11/2021

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG 8257/2021
DA VALERSI QUALE RICORSO AUTONOMO**

Per il Sig. ██████████ (C.F. ██████████), nato a ██████████ il ██████████ e residente in ██████████ (██████████), alla ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mangazzo (C.F. MNGFNC73B02B963D – pec: francesco.mangazzo@avvocatismcv.it), giusta procura alle liti allegata su foglio separato al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale in Roma, alla Via Valadier n. 44,

CONTRO

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del legale rappr. *p.t.*

Nonché nei confronti

del vincitore del concorso di cui alla graduatoria approvata

- **GABRIELE AMADEI** (C.F. MDAGRL00T18H282D) residente in Rieti, alla Via Cavone n. 22 – 02100 RI

ed altri

controinteressato non costituito

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE ANCHE A MEZZO DI DECRETO

INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 CPA

- del giudizio di inidoneità al concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 (determinazione n. 388365/2-13 prot. del 24 Giugno 2021) espresso in prima istanza dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Comando Generale dell'Arma dei

DISCIPLINA REGOLAMENTARE TECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE APPROVATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI N. 164/3-8-2019 CC – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 GIUGNO 2014 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

In via principale e assorbente, si eccepisce che il provvedimento impugnato è errato, illogico e viziato. Come esposto più ampiamente nel ricorso, il giudizio di inidoneità, cui è seguita l'esclusione del Sig. [REDACTED] dalla graduatoria di merito, è affetto da grave lacuna motivazionale vista l'impossibilità di desumere la natura delle esigenze che hanno determinato l'inidoneità.

Viceversa, dalle consulenze tecniche di parte e dalle relazioni mediche redatte dal dott. Giovanni Perri e dal dott. Nicola Capparelli, depositate in atti, appare evidente che l'esclusione è frutto di un mero errore di calcolo radiologico, oggettivamente inconfutabile e ripetibile, e tale da non determinare l'effetto di esclusione per la lieve patologia che, secondo i criteri prestabiliti, non pregiudica l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri.

Il provvedimento impugnato è errato poiché travisa completamente il contenuto precettivo del bando e della richiamata direttiva tecnica, ignorando le evidenze istruttorie offerte circa l'idoneità al servizio del Sig. [REDACTED]

Infatti, l'idoneità del ricorrente risulta in modo chiaro dagli accertamenti tecnici che attestano dati oggettivi e facilmente verificabili (e pertanto non afferenti alla discrezionalità amministrativa).

Il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicante è da considerarsi, pertanto, arbitrario ed illogico, frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che, come si desume dalle certificazioni mediche, si pone in contrasto con le risultanze emerse dagli accertamenti effettuati dal ricorrente.

Sulla base di quanto sopra considerato, i provvedimenti impugnati sono illegittimi perché fondati su presupposti illegittimi e carenti di ragionevolezza, in considerazione del fatto che trattasi di una diagnosi che esclude l'addvenire di alterazioni nei movimenti.

2) ERRORE DI GIUDIZIO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO, DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE TECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE APPROVATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI N. 164/3-8-

**2019 CC – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 GIUGNO 2014 –
DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

A tal riguardo, occorre evidenziare preliminarmente la carenza motivazionale con la quale risulta formulato il giudizio di inidoneità mediante la mera trascrizione all'interno del provvedimento impugnato di quanto prescritto dalle istruzioni tecniche sull'accertamento dei requisiti fisici per il reclutamento, senza, tuttavia, che il medesimo giudizio abbia dato doverosa contezza degli elementi descrittivi della presunta patologia, così da rendere oggettivamente verificabile la ricorrenza o meno della condizione preclusiva all'arruolamento (vale a dire i motivi ostativi all'idoneità).

Tale grave lacuna motivazionale è di tutta evidenza laddove si consideri l'impossibilità di desumere la natura delle esigenze che hanno determinato l'inidoneità, mentre, ad attento esame obiettivo, svolto in data 14/07/2021 dal dott. Giovanni Perri, specializzato in Radiologia, consulente tecnico di parte, iscritto all'Albo Prov. CS n. 5619, risultano [REDACTED]

[REDACTED].

In data 3/08/2021, ad integrazione del referto del 14/06/2021, il dott. Giovanni Perri, ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa del 4 Giugno 2021, precisava che "[REDACTED]

[REDACTED].

Ad ulteriore conferma, in data 6/08/2021, il dott. Nicola Capparelli, medico specialista in Ortopedia e Traumatologia redigeva **relazione medica specialistica sulla persona del ricorrente**, riportando quanto segue: *"la valutazione della idoneità fisica del candidato partecipante al bando in oggetto è regolamentata da linee guida ben esplicitate in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana anno 155 n. 131. Da tale documento (regolamento linee guida di cui alla G.U. anno 155 n. 131) si evincono in maniera chiara ed inequivocabile i motivi di scarto che determinano esclusione dei candidati ed in particolare alla voce deformità gravi e congenite acquisite degli arti si definiscono i parametri di esclusione per la patologia ginocchio varo. Tali parametri di esclusione prevedono una distanza intercondiloidea superiore a cm 8 e asse meccanico passante oltre il 40% dal piatto tibiale mediale. Da esame radiografico effettuato in data 14/06/2021 presso il Centro di radiologia Perri, si evince che [REDACTED]*

[REDACTED].

Orbene, appare evidente che l'esclusione è frutto di un mero errore di calcolo radiologico, oggettivamente inconfutabile e ripetibile, e tale da non determinare l'effetto di esclusione per la lieve patologia che, secondo i criteri prestabiliti, non pregiudica l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri. La motivazione di cui al provvedimento impugnato è errata poiché travisa completamente il contenuto precettivo del bando e della richiamata direttiva tecnica, ignorando le evidenze istruttorie offerte circa l'inidoneità al servizio del Sig. [REDACTED]

Il presupposto sul quale si fonda il giudizio illegittimo espresso dalla Commissione nel provvedimento impugnato, si radicherebbe sulla normativa di riferimento richiamata nel bando (D.M. 4 Giugno 2014). Il medesimo giudizio, oltre a risultare viziato da carenza della motivazione riguardo alla semplice indicazione di un "[REDACTED] (cod. [REDACTED])" ed il mero richiamo alla determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 164/3-8-2019 CC, senza alcuna ulteriore valutazione della fattispecie concreta, risulta, altresì, erroneamente formulato proprio ed anche alla luce del contesto normativo di riferimento.

Difatti, dal combinato disposto tra la richiamata disciplina regolamentare (D.M. 4 Giugno 2014 e determinazione n. 164/3-8-2019 CC del 20/10/2020) l'individuazione delle imperfezioni - infermità è rimessa all'Amministrazione che nell'esercizio della discrezionalità tecnica, alla stessa riconosciuta, è legittimata a indicare i canoni fisici cui deve essere in possesso un appartenente al Corpo.

La direttiva D.M. 4 Giugno 2014, al punto V "Apparato Locomotore", 3), [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]':

Ebbene, una tale tipologia di varismo, come disciplinata normativamente nel richiamato D.M., non si configura nella fisiologia del Sig. [REDACTED] così come risulta dalle stesse consulenze tecniche di parte, rese dal dott. Perri, sopra riportate testualmente.

Dall'esame delle caratteristiche somato-funzionali e dei requisiti fisici valutati in sede di giudizio di idoneità dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sono stati assegnati al ricorrente coefficienti di validità attribuiti in assenza di patologie.

Le caratteristiche del Sig. [REDACTED] risultano perfettamente compatibili ai fini dell'espletamento del servizio militare poiché i coefficienti 3 o 4 vengono attribuiti "*in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell'organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risultano di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale*" (Cfr. D.M. 4 Giugno 2014).

L'organo tecnico ha, palesemente, errato nel giudicare inidoneo l'odierno ricorrente sulla scorta di una diagnosi affatto motivata ed in palese violazione della normativa tecnica di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, è agevole affermare che i provvedimenti impugnati sono stati emessi in maniera illegittima dall'Amministrazione, rivelandosi non conformi alla normativa tecnica in questione, ed adottati quindi in violazione della stessa.

Com'è noto, il giudizio espresso dalla commissione medica sulla idoneità fisica del Carabiniere, pur costituendo espressione tipica di discrezionalità tecnica, è comunque sindacabile per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/07/2007 n. 3905, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 26/09/2008, n. 4631).

Infatti, *“l'esercizio della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche non esclude affatto il sindacato del giudice. Infatti la discrezionalità tecnica non differisce da quella amministrativa se non per ragioni quantitative, giacché si impernia su una “guida speciale” che il legislatore dà all'amministrazione per accertare i fatti che la norma presuppone... perciò il suo esercizio – e cioè l'operato delle commissioni mediche – è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, anzi proprio perché si tratta di applicare regole tecniche e perciò verificabili, la sua sindacabilità si svolge in maniera più penetrante di quanto non sia quello della discrezionalità amministrativa”* (Cfr. TAR Lazio n. 2895/98).

Non può parlarsi di discrezionalità tecnica in tutti quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di diverso apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile, in modo non opinabile, in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi manca qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell'accertamento e dell'eventuale travisamento di fatto.

Nel caso di specie, è insussistente il presupposto di fatto, erroneamente riscontrato, sintomo evidente dell'illegittimità ed erroneità del giudizio di inidoneità, dovuto ad un difetto di istruttoria.

L'erroneo giudizio di inidoneità fisica rende, altresì, viziata la motivazione dell'esclusione dal concorso. Pertanto, si chiede l'annullamento degli atti impugnati per vizio della motivazione, così come stabilito in casi analoghi dalla giurisprudenza (*ex plurimis* Cfr. T.A.R. Roma, Sez. I bis, 26 Marzo 2012, n. 2835, nonché T.A.R. Roma 13 Gennaio 2010, n. 193).

Il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicante è da considerarsi, pertanto, arbitrario ed illogico, frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che, come si desume dalle certificazioni mediche, si pone in contrasto con le risultanze emerse dagli accertamenti effettuati dal ricorrente.

Sulla base di quanto sopra considerato, il provvedimento impugnato è illegittimo perché carente di ragionevolezza, in considerazione del fatto che trattasi di una diagnosi che esclude l'addvenire di alterazioni nei movimenti

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, Voglia accogliere i nel merito il ricorso proposto, ed i presenti motivi aggiunti, atteso anche che i provvedimenti impugnati cagionano un danno grave ed irreparabile in capo al ricorrente, compromettendo irrimediabilmente la propria carriera, con conseguente turbamento psicologico.

Il presente ricorso per motivi aggiunti è pienamente confermativo del ricorso introduttivo.

Pertanto, il C.U. non è dovuto.

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Roma, 5 Ottobre 2021

Avvocato Francesco Mangazzo